



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.26	OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni relative alla tassa sui servizi indivisibili "TASI" per l'anno 2014.
del 08/09/2014	

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno **otto** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 20,30 in Cantiano nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in prima convocazione.

All'appello (ore 20,30) risultano:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
PICCINI ALESSANDRO	P	ALESSANDRINI GIUSEPPE	P
SEBASTIANI MIRKO	P	BENNI LAURA	P
PETRINI DEBORA	A		
CIUFERRI ANDREA	P		
CALANDRINI LAURA	P		
FIORUCCI GIADA	P		
GENTILOTTI FILIPPO	P		
ROMITELLI ALESSIA	A		
CIUFOLI NELLO	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 9

In carica n. 11

Assenti n. 2

Riconosciuto il numero legale il sig. **PICCINI ALESSANDRO** nella qualità di **SINDACO - PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:
Gentilotti Filippo - Ciufoli Nello - Alessandrini Giuseppe

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA BERTONI NADIA**.

La seduta è pubblica.



E' presente l'assessore esterno Matteacci Tonino.

IL SINDACO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 relativo all'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art.4, comma 12-quater, D.L. 24.04.2014, n. 66 così come convertito dalla legge n. 89 del 23/06/2014 che ha modificato l'art.1, comma 688, della L. 27.12.2013 n.147 relativo alla TASI ed alla TARI;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, legge di stabilità 2014, con le modifiche apportate dal D.L. n.66/2014:

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.



Comune di CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:



Comune di CANTIANO
Provincia di Pesaro e Urbino

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. *A decorrere*



Comune di CANTIANO
Provincia di Pesaro e Urbino


dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7 (già predisposto e da approvare con separato atto), nei seguenti casi :



A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DATO ATTO che la presente delibera rientra nella più ampia manovra coordinata di bilancio (in fase di approvazione) e viene adottata separatamente alle altre esclusivamente per la questione dell'obbligo di pubblicazione entro il 10 settembre 2014, mentre il bilancio di previsione ed i regolamenti tributari devono essere approvati entro il 30 settembre 2014.

DATO ATTO, altresì, che il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) è già stato predisposto e sarà approvato nella seduta di C.C. con la quale si delibererà il bilancio di previsione 2014, ad eccezione della parte regolamentare relativa alla TASI, la quale sarà approvata nel presente Consiglio Comunale con apposita deliberazione;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC (in corso di approvazione) si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, precedentemente fissato al 31 luglio 2014 dal Decr.Min. Interno del 29 aprile 2014;

RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.L.vo 18.08.2000 n. 267 – come modificato dall'art. 3, c. 2 – lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 (All. A);



VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000;

PROPONE

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :
 - **ALIQUOTA 2,50 per mille** per:
Abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU (ad eccezione degli immobili iscritti catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9)
(N.B. E' da considerarsi abitazione principale il fabbricato occupato da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare);
 - **ALIQUOTA 0 (zero) per mille** per:
Abitazione Principale e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU per immobili censiti a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
(N.B. E' da considerarsi abitazione principale il fabbricato occupato da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare);
 - **ALIQUOTA 0 (zero) per mille** per:
(Ai sensi dell'art.1, comma 676, L. 27.12.2013, n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI dall'Abitazione Principale e relative Pertinenze, per le aree edificabili ed ogni altro terreno);
- 3) **DI DETERMINARE** le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7 (già predisposto e da approvare con separato atto):
 - A) **PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :**
 - a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 - a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE: Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,



Comune di CANTIANO
Provincia di Pesaro e Urbino

Euro 40,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta (anche se solo in quota parte):

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza:	€. 44.945,26
- tutela del patrimonio artistico e culturale:	€. 76.824,29
- servizi cimiteriali:	€. 53.149,15
- manutenzione stradale:	€. 256.834,78
- verde pubblico:	€. 43.154,30
- illuminazione pubblica:	€. 177.860,31
- servizi socio-assistenziali:	€. 52.841,58
- servizio di protezione civile:	€. 2.300,14
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali:	€. 71.448,68

5) di dare atto che le aliquote e detrazioni come sopra determinate decorrono dal 1° gennaio 2014;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento;

7) di inviare il presente atto al Dipartimento delle Finanze entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

8) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



Comune di CANTIANO
Provincia di Pesaro e Urbino

9) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ILCONSIGLIO COMUNALE

UDITA la sopra trascritta proposta così relazionata dal Sindaco Presidente;

UDITI gli interventi dei consiglieri Alessandrini Giuseppe, Ciufoli Nello e dell'Assessore Matteacci Tonino;

DATO atto che sia l'illustrazione del Sindaco che i sopracitati successivi interventi sono stati registrati con sistema di trascrizione in simultanea on line che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net", nonché la pubblicazione del suo audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Cantiano, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;

DATO atto infine che la loro libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la stessa, deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

CON VOTAZIONE espressa in forma palese che da il seguente risultato:

presenti e votanti	n. 9
favorevoli	n. 6
contrari	n. 0
astenuti	n. 3 (Ciufoli, Alessandrini, Benni).

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.



Comune di CANTIANO
Provincia di Pesaro e Urbino

Infine stante l'urgenza del provvedimento che si adotta, con separata votazione che da il seguente risultato:

presenti e votanti	n. 9
favorevoli	n. 6
contrari	n. 0
astenuti	n. 3 (Ciufoli, Alessandrini, Benni)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. L.gs. 18-8-2000 n. 267, stante l'urgenza di effettuare l'invio di cui al precedente punto7 del dispositivo.

IL SINDACO

propone quindi ai presenti l'anticipazione della trattazione del punto di cui all'ordine del giorno aggiuntivo del presente Consiglio prima del punto n. 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

unanimente acconsente.

COMUNE DI CANTIANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO:

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta in discussione nella seduta del Consiglio Comunale dell'8-9-2014, avente ad oggetto:

"Determinazione aliquote e detrazioni relative alla tassa sui servizi indivisibili "TASI" per l'anno 2014".

Il sottoscritto Magini Rag. Carlo Alberto, Revisore dei Conti del Comune di Cantiano;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra, redatta dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali, in programma di adozione nella seduta del Consiglio Comunale del giorno 8-9-2014;

Visto l'art. 239, comma 1 lettera a), n. 7 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267- TUEL- (così come sostituito dall'art. 3, comma n. 1, lett. o), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174);

ESPRIME

parere favorevole alla proposta medesima.

Cantiano, 5-9-2014

IL REVISORE DEI CONTI





Comune di CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni relative alla tassa sui servizi indivisibili "TASI" per l'anno 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ex art.49 D.Lgs. 18/8/2000 n.267)

Visto, si esprime parere favorevole

Cantiano, li 05-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LUIGI BARTOLUCCI




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ex art.49 D.Lgs. 18/8/2000 n.267)

Visto, si esprime parere favorevole.

Cantiano, li 05-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(DOTT. LUIGI BARTOLUCCI)





Comune di CANTIANO
Provincia di Pesaro e Urbino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PICCINI ALESSANDRO



IL VERBALIZZANTE
DOTT.SSA BERTONI NADIA

INVIO DELIBERAZIONE

In data **10 SET. 2014** la presente deliberazione è stata:

(X) Pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ai sensi dell'art.32 comma 1° della L. 18/06/2009 n.69 e s.m.i..

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione sarà esecutiva dal: **8 SET. 2014**

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000);

Cantiano li **8 SET. 2014**



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA BERTONI NADIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cantiano li **10 SET. 2014**

L'Incaricato del Servizio